

LaScala



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

Il decreto milleproroghe interviene sul termine di prescrizione in materia di anatocismo bancario

Marzo 2011

www.iusletter.com

Il 26/02/2011 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante disposizioni in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, cosiddetto “decreto mille proroghe”.

Tra le varie disposizioni, è stata introdotta una norma che così stabilisce *“In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che **la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa**. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

In altre parole il legislatore ha previsto che la prescrizione decennale per far valere il diritto del correntista ad ottenere la restituzione delle somme, addebitate in conto corrente dalle banche a titolo di interessi passivi capitalizzati trimestralmente, decorra dal giorno della singola annotazione.

Tale scelta si pone in netto contrasto con l’orientamento della Suprema Corte, della quale pone nel nulla la recente sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010. I giudici di legittimità avevano stabilito che i dieci anni entro i quali i correntisti hanno il diritto di avanzare pretese restitutorie nei confronti degli istituti di credito decorrono dalla chiusura del rapporto, perché solo in tale momento verrebbero a definirsi i crediti ed i debiti tra banca e cliente. Tale conclusione si basava soprattutto sull’opinione che la registrazione in conto corrente ha funzione solutoria, e dunque di pagamento, esclusivamente allorché venga effettuata in presenza di un saldo passivo su conti non affidati ovvero oltre il limite del fido concesso.

Il Decreto Milleproroghe ha quindi completamente capovolto l’insegnamento della Corte di Cassazione, laddove ha stabilito che, ai fini del termine prescrizionale, rileva soltanto la data dell’addebito. E’ evidente il forte impatto che la nuova normativa avrà, sia sulle cause attualmente in corso, sia sui futuri contenziosi.

Mentre, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, i consumatori avrebbero potuto far valere pretese restitutorie anche in relazione a conti correnti risalenti nel tempo, purché non chiusi da oltre dieci anni, oggi qualsiasi domanda di ripetizione di indebito potrà avere esclusivamente ad oggetto le somme addebitate dal 2001 in poi. Naturalmente la nuova normativa ridurrà fortemente il contenzioso bancario, escludendo molti correntisti dalla possibilità di ottenere la restituzione di quanto

illegittimamente addebitato in conto corrente.

La stessa, tuttavia, esplicherà i suoi effetti anche sulle cause in corso, offrendo agli istituti di credito la possibilità di limitare le pretese avanzate nei loro confronti.

Infatti, sebbene la legge di conversione n. 10/11 entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (e dunque dal 27/02/2011), la disposizione dettata in materia di anatocismo deve considerarsi retroattiva. La norma introdotta, in effetti, interpreta in modo autentico il disposto di cui all'art. 2935 c.c. e, dunque, retroattivamente.

L'unica limitazione è quella espressamente prevista dal legislatore, relativa alla non applicabilità della nuova normativa alle somme che siano già state corrisposte al momento dell'entrata in vigore della legge.

Naturalmente la nuova disposizione ha provocato numerose polemiche ed è già stata sollevata la prima eccezione di incostituzionalità, alla quale faranno presumibilmente seguito analoghi ricorsi.

Nel frattempo, tuttavia, il Decreto Milleproroghe consentirà alle banche di paralizzare le azioni dei consumatori aventi ad oggetto rapporti risalenti nel tempo ed ormai coperti dalla prescrizione.

Per ogni più opportuno approfondimento:

Simona Daminelli (s.daminelli@lascalaw.com)

LA SCALA - Studio Legale – Team di Diritto bancario